

## REGOLAMENTO DEI MERCATINI DI OPERE DI INGEGNO

### Art. 1 - Finalità

L'Amministrazione Comunale, con l'intento di promuovere e incentivare le attività di artigianato artistico e di prodotti dell'ingegno nel territorio comunale, può istituire appositi mercatini che, trovando collocazione nel territorio comunale, favoriscono la fruizione del territorio medesimo alla cittadinanza e nel contempo sia di interesse e di richiamo al fine di valorizzare, in particolare, il proprio centro abitato.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercatini delle opere di ingegno

### Art. 2 - Periodo e giornate di svolgimento

Il Mercatino delle opere di ingegno si svolge a Pianoro Nuovo, in Corso Esperanto, nella giornata del primo sabato di ogni mese dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed è costituito da n. 17 (diciassette) posteggi, come da planimetria allegata al presente Regolamento.

### Art. 3 – Mercatino richiesto da altri soggetti

Il mercatino delle opere di ingegno può anche essere organizzato in ambito comunale, su aree pubbliche o aperte al pubblico, in orari e luoghi non coincidenti con i mercati settimanali e straordinari istituiti ai sensi della L. 114/98 e della L.R. 12/99 e successive modifiche e le Fiere, su richiesta di altri soggetti (Comitati, Onlus, Associazioni ecc.). La richiesta di svolgimento del Mercatino dovrà pervenire al Comune di Pianoro almeno 30 giorni prima della data prevista, corredata di planimetria indicante il luogo di svolgimento, il numero e la collocazione dei posteggi. L'Organizzatore dovrà attestare e verificare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

### Art. 4 - Dimensioni dei posteggi

I posteggi assegnanti avranno una misura frontale di m. 3,00 ed una profondità di m. 3,00, per complessivi mq. 9.

### Art. 5 - Oggetto del mercatino

Al mercatino possono essere esposte opere di pittura, scultura, mosaico, ceramica o altre forme di arte decorativa e applicate, oggetti di carattere creativo, frutto del proprio ingegno, della propria capacità manuale, del proprio estro.

Non è consentita la vendita di capi di abbigliamento prodotti in serie anche se personalizzati con applicazioni di vario tipo.

E' fatto divieto di esposizione e vendita di oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di ogni altro oggetto pericoloso.

Non possono essere esposti oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi della dignità delle persone, in particolare se contengono elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione.

### Art. 6 - Partecipazione

La partecipazione è consentita a soggetti con i seguenti requisiti:

Creatori di opere del proprio ingegno, che espongano manufatti di loro produzione che non abbiano carattere seriale e non si avvalgano di attrezzature meccaniche o stampi.

Tutte le opere devono essere singolarmente firmate, escluse le "composizioni", nel qual caso dovrà essere firmata solamente l'intera "composizione", ed escluso inoltre quelle opere per le quali, per varie ragioni (piccole dimensioni dell'opera, particolarità dei materiali, ecc.) l'apposizione della firma sia difficoltosa o pregiudizievole per l'opera stessa.

E' d'obbligo la presenza dell'esecutore delle opere esposte, od occasionalmente di un delegato.

#### Art. 7 - Vendita opere

Gli operatori che oltre ad esporre intendono porre in vendita le proprie opere dovranno essere provvisti di regolare dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che la totalità delle opere/oggetti/materiale realizzati ed esposti, è frutto della propria arte o del proprio ingegno e osservare le specifiche norme di legge ed i vincoli regolamentari e/o amministrativi.

#### Art. 8 - Orario di esposizione

Gli operatori sono tenuti ad osservare gli orari di esposizione definiti dall'art. 2.

Per l'entrata e l'uscita dal posteggio è consentita una tolleranza di 30 minuti, prima o dopo l'orario previsto per l'inizio e la fine dell'esposizione.

In caso di assenza del titolare del posteggio eventuali trasferimenti potranno essere effettuati 30 minuti dopo l'orario di inizio del mercatino, con precedenza riferita alla graduatoria dei partecipanti.

Detti orari potranno essere sottoposti a modifiche in caso di occasioni particolari.

#### Art. 9 - Concessione di posteggio

L'assegnazione dei posteggi avverrà attraverso bando pubblico, nelle modalità e tempi in esso indicati. Al suddetto Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sull' Albo online del Comune di Pianoro.

La concessione di un posteggio, di durata biennale, è rilasciata anche a più soggetti che unitamente ne facciano richiesta e che in solido si assumeranno quindi tutti gli obblighi da ciò derivanti, nella piena osservanza del presente Regolamento.

Il titolare di concessione è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con cadenza annuale, nonché al pagamento della tassa rifiuti giornaliera.

Il pagamento della somma relativa alla prima annualità del biennio di assegnazione deve essere effettuato a favore del Comune di Pianoro al momento del rilascio della concessione. Detta somma dovrà essere versata sul C/C della Tesoreria Comunale. Per le richieste di concessione pervenute e accettate nel corso del biennio, la quota di occupazione di suolo pubblico e la quota della tassa rifiuti giornaliera saranno calcolate proporzionalmente al periodo residuo.

In caso di rinuncia alla concessione il titolare non ha diritto al rimborso di somme a qualunque titolo in precedenza versate.

#### Art. 10 - Revoca della concessione di posteggio

L'utilizzazione e la gestione del posteggio è rilasciata, nel rispetto delle norme, alla discrezione del titolare di concessione, che assumerà su di sé tutti gli obblighi derivanti dal rilascio della concessione.

La concessione del posteggio è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e pubblica utilità.

La concessione di posteggio sarà inoltre revocata nei seguenti casi:

- esposizione di opere eseguite da espositori diversi dal/i titolare/i di posteggio;
- non osservanza di quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento circa la vendita delle opere;
- mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della quota di partecipazione stabilita;
- in caso di assenze superiori ad 1/3 delle presenze possibili nel corso dell'anno solare.

Le assenze verranno annotate in un apposito registro tenuto dalla Polizia Municipale.

L'operatore a cui è stata revocata la concessione potrà inoltrare nuova richiesta, non prima di tre mesi dalla revoca, con le modalità di cui all'art. 8, scegliendo fra i posteggi eventualmente disponibili.

#### Art. 11 - Assegnazione di posteggio

Ciascuna concessione di posteggio ha durata biennale , a condizione che non intervenga rinuncia o revoca della stessa.

La concessione verrà rilasciata agli operatori che hanno presentato domanda nei termini previsti, con precedenza riferita alle presenze maturate nei bienni precedenti a quello appena concluso e in caso di parità alla data e ora di presentazione della stessa.

Ove risultassero ulteriori posteggi liberi, verranno prese in esame anche le domande pervenute oltre i termini, con gli stessi criteri di cui sopra.

Le richieste degli operatori già titolari di posteggio interessati ad una nuova assegnazione, ma che intendono condividere il posteggio con uno o più nuovi operatori verranno prese in esame come nuove. Analogamente le richieste degli operatori già titolari di posteggio condiviso con uno o più operatori interessati ad una nuova assegnazione ma individualmente verranno prese in esame come nuove.

Nell'arco dell'anno i posteggi che per qualunque ragione si rendessero liberi da concessione verranno assegnati sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste, privilegiando le domande degli eventuali esclusi in fase di prima assegnazione.

Le richieste degli operatori che dovessero rifiutare il posteggio verranno archiviate e non potranno essere ripresentate nell'arco del biennio di riferimento.

In fase di prima assegnazione, la scelta del posteggio e l'eventuale esclusione qualora le domande pervenute fossero superiori al numero dei posteggi disponibili, avverrà mediante sorteggio.

#### Art. 12 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato in concessione di posteggio; non dovranno ostacolare il passaggio dei pedoni, l'accesso ai negozi, ingressi delle abitazioni e passi carrai.

L'esposizione a terra delle opere e le eventuali attrezzature di supporto devono essere contenute entro il limite dello spazio assegnato.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali non possono sostare nell'area interessata dalla manifestazione oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci.

E' assolutamente vietata la sosta degli automezzi nell'ambito delle postazioni assegnate.

I partecipanti sono tenuti ad assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la postazione prima dell'orario prestabilito.

#### Art. 13 - Sanzioni

Se non diversamente disposto dall'articolo specifico, richiamato l'art. 7bis della D. Lgs n. 267/2000, le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

# Via Gramsci

Via Matteotti

CORSO ESPERANTO

Conad

MERCATO  
CONTADINO  
PIAZZA FALCONE E  
BORSELLINO

asse alberi e illuminazione

01 9 mt.  
02 9 mt.  
03 9 mt.  
04 9 mt.  
05 9 mt.  
06 9 mt.  
07 9 mt.  
08 9 mt.

09 9 mt.  
10 9 mt.  
11 9 mt.  
12 9 mt.  
13 9 mt.  
14 9 mt.  
15 9 mt.  
16 9 mt.  
17 9 mt.

Via di accesso a CORSO ESPERANTO

Via

Via Liberta